

DIRITTO E SCIENZE SOCIALI NELLA FRANCIA DELLA TERZA REPUBBLICA. SINDACALISMO, CORPI INTERMEDI PROFESSIONALI E INTERDIPENDENZA SOCIALE NELLA TEORIA GIURIDICA DI LÉON DUGUIT

LAW AND SOCIAL SCIENCES IN FRANCE DURING THE THIRD REPUBLIC. SYNDICALISM, PROFESSIONAL INTERMEDIATE BODIES AND SOCIAL INTERDEPENDENCE IN THE LEGAL THEORY OF LÉON DUGUIT

MASSIMILIANO PANARARI*

RIASSUNTO

L'articolo si propone di analizzare alcuni aspetti del pensiero di Léon Duguit (1859-1928), figura chiave dell'«indirizzo sociologico» delle scienze giuridiche tra Otto e Novecento e nella fase della crisi *fin de siècle*. E si propone, inoltre, di ricostruire alcuni momenti e passaggi del dibattito culturale all'incrocio tra scienze sociali e dottrina giuridica che si svolse nella Francia della Terza Repubblica. Questo saggio si sofferma su alcune categorie e concetti ricavati dalla nascente sociologia, utilizzati da Duguit per rifondare la teoria del diritto amministrativo e di quello costituzionale. In particolare, si prendono qui in esame le nozioni di sindacalismo, corpi intermedi professionali e interdipendenza sociale, e la loro funzione per la ridefinizione di una teoria giuridica moderna secondo Duguit.

PAROLE CHIAVE: Teoria giuridica. Sociologia e scienze sociali. Positivism. Sindacalismo. Corpi intermedi. Interdipendenza sociale.

ABSTRACT

The article aims to analyze some aspects of the thought of Léon Duguit (1859-1928), a key figure in the «sociological current» of legal theory between the nineteenth and twentieth centuries and during the phase of fin de siècle crisis. It also intends to reconstruct some periods and passages of the cultural debate at the crossroads between social sciences and legal doctrine that took place in the France of the Third Republic. This essay focuses on some categories and concepts derived from the newborn Durkheimian sociology, used by Duguit to re-found the theory of administrative and constitutional law. In particular, we examine here the notions of trade unionism, professional intermediary bodies and social interdependence, and their function for the redefinition of a modern legal theory according to Duguit

KEYWORDS: Legal theory. Sociology and social sciences. Positivism. Syndicalism. Intermediate bodies. Social interdependence.

1. LÉON DUGUIT NELLA CRISI DI FINE SECOLO. UNA CONTESTUALIZZAZIONE

La Francia della Terza Repubblica e della crisi *fin de siècle* ha rappresentato un laboratorio estremamente fertile di riflessione sulla incipiente «società di massa» e di critica dei paradigmi della cultura filosofica e politica di derivazione

* Professore Associato di Sociologia della comunicazione Università Telematica «Universitas Mercatorum».
E-mail: massimiliano.panarari@unimercatorum.it.

illuministica. Di questo crocevia concettuale, colmo di contraddizioni e paradossi, si ritrova a far parte a pieno titolo, all'insegna però di una propria fisionomia peculiare, anche Léon Duguit (1859-1928), figura cardine dell'indirizzo sociologico delle scienze giuridiche, che collocò la sua riflessione all'incrocio di svariati sentieri di una contemporaneità fortemente connotata dalla crisi dei fondamenti di ogni sapere disciplinare e da quella politica generale della *Troisième République*, compendiata da Pierre Rosanvallon nella formula del «*moment 1890*»¹ (dallo scandalo di Panama, che esaspera le spinte antiparlamentari, al caso scoppiato intorno a Dreyfus). Una figura di notevole creatività in virtù dello sforzo profuso nel tentativo di reperire in seno alle scienze sociali alcune categorie fondamentali su cui rifondare la dottrina giuridica, e che ha prodotto numerosi contributi originali riguardo la teoria del *service public*, la *propriété fonction sociale*² e l'analisi dei vorticosi mutamenti dell'economia e del mondo del lavoro della sua epoca. Il docente di Diritto costituzionale e amministrativo (e *doyen* della facoltà di Diritto dell'Università di Bordeaux) può venire considerato come un positivista antimetafisico e antinormativista (in quanto teorico di un «positivismo sociologico»³), antigiacobino (nel rifiuto del feticcio russoviano della *volonté générale* ma, al medesimo tempo, nell'ammirazione più profonda per i valori espressi dal 1789) e, sotto certi aspetti mutuando categorie culturali di impianto prettamente filosofico, un fautore del relativismo e della decostruzione: una visione compendiata in quella sorta di manifesto che si può leggere in un passaggio chiave de *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon* del 1912, laddove scriveva: «Non vi è nulla di definitivo nel mondo: tutto passa, tutto cambia; e il sistema giuridico che si sta delineando attualmente farà posto un giorno a un altro che i giuristi sociologi del futuro dovranno determinare»⁴. Un fautore del metodo realista⁵, che volle allargare e trasferire dalla sociologia alla teoria giuridica, ancorando la sua elaborazione all'unico dato ed elemento di fatto classificabile nel novero di quelli ritenuti scientificamente osservabili: ovverosia, la società che diveniva la fonte di diritto esclusiva. Mediante l'analisi della costituzione psicologica e fisiologica dell'essere umano, il giurista constatava il «fatto» inconfutabile coincidente con la natura

1 P. ROSANVALLON, *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard, 1998, p. 136.

2 T. BOCCON-GIBOD, *Duguit et après? Droit, propriété et rapports sociaux*, in «Revue internationale de droit économique», vol. 28, 3/2014, pp. 285-300.

3 S. PINON, *Le positivisme sociologique: l'itinéraire de Léon Duguit*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», vol. 67, 2/2011, pp. 69-93.

4 L. DUGUIT, *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon*, Paris, Félix Alcan, 1912, pp. 6-7. Per le traduzioni dal francese si rimanda a quelle dei brani originali contenuti nel volume L. DUGUIT, *Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti*, a cura di A. Barbera, C. Faralli e M. Panarari, Torino, Giappichelli, 2003.

5 Come sottolineato da Felice Battaglia; si veda: F. BATTAGLIA, *Nuovi scritti di teoria dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1955.

sociale della sua esistenza, da intendersi come l'impossibilità per l'individuo di sopravvivere in un contesto altro o diverso da quello collettivo. Una volta enucleato tale frammento di realtà, lo studioso francese si interrogava se fosse possibile inferirne una regola di condotta, e la risposta risultava affermativa: essa coincideva, dunque, con la «legge della vita sociale»⁶. Il filosofo del diritto attingeva a piene mani alla psicologia sperimentale del suo tempo per suffragare una delle sue tesi fondamentali (e maggiormente innovative): la conciliazione di socialismo e individualismo per cui, superata quella che giudicava una falsa contrapposizione e antitesi, allo sviluppo della sociabilità del singolo si accompagnava l'accrescimento dell'individualità, e viceversa, all'insegna di una sorta di relazione di proporzionalità diretta. Proprio attraverso l'idea di intenzionalità passava il crinale che separa le norme della società – nel cui novero è ricompresa la regola di diritto – dalle leggi dell'universo fisico, marcando così un significativo elemento di differenziazione dell'opera di Duguit da quella dei padri della sociologia positiva (Auguste Comte e Herbert Spencer)⁷ al cui pensiero si era rifatto nella costruzione della propria dottrina giuridica. La biologia sociale di matrice comtiana e spenceriana operava un'assimilazione dei processi e delle modalità di funzionamento dell'«organismo società» a quelli delle forme di vita presenti in natura: un'equiparazione che finiva per sovrapporre e confondere due ordini di fatti fra loro incommensurabili, secondo la concezione «socio-naturalista» duguitiana. Negli *Études de droit public*, scriveva infatti: «i raggruppamenti umani costituiscono un fatto dello stesso ordine delle società animali, un fatto primario, irriducibile e spontaneo. Fatto fisico, biologico o sovraorganico? Poco importa; tutte queste classificazioni sono arbitrarie, ma il fatto è costante»⁸. Andava così a ricercarne le manifestazioni nella storia dell'umanità e delle sue istituzioni e formule politiche, evidenziando come nel mondo classico (la «*cit  antique*»), la schiavit  configurasse fra il cittadino libero e l'individuo a lui completamente sottoposto e subordinato una relazione «disumanizzata» – nel senso della deprivazione del carattere umano – assimilabile a quella che sembrava intercorrere tra l'uomo e l'animale domestico. Quando rilevava come la «citt  antica» (che, a differenza di quella «moderna» non si fondava sulla divisione del lavoro) non riconoscesse la natura esatta della relazione di addomesticamento, Duguit utilizzava una categoria essenziale del libro di Alfred Espinas *Des soci t s animales*⁹ (quella di *domestication*),

6 L. DUGUIT, * tudes de droit public*, vol. 1, *L' tat. Le droit objectif et la loi positive*, Paris, Albert Fontemoing, 1901, p. 16.

7 PINON, *Le positivisme sociologique*, cit., pp. 72 e ss.

8 DUGUIT, * tudes de droit public*, vol. I, cit. p. 32.

9 A. ESPINAS, *Des soci t s animales*, Paris, Germer Bailli re, 1878. Il trattato simbolo del pensiero socio-naturalista e della *vague* bio-sociologica diffusasi dagli anni Sessanta del XIX secolo, ispirato a un modello di neo-organicismo che descriveva la societ  come un'entit  radicalmente diversa dalla mera sommatoria dei suoi componenti e assimilabile in tutto e per tutto a un

mostrando di quanta influenza e circolazione avessero goduto i testi neonaturalisti - che si collocavano sotto il magistero intellettuale della scuola durkheimiana, con la sua fondamentale distinzione tra solidarietà meccanica e organica, e si saldavano con varie espressioni del dibattito intellettuale del resto d'Europa, dal darwinismo al materialismo all'insegna del dibattito su una «questione socio-animale» – nella fase intercorsa tra la conclusione dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quella della crisi di fine secolo. L'individuo preso isolatamente, sosteneva Duguit introducendo una tonalità “esistenzialistica” nella sua dottrina dello Stato (anch'essa ascrivibile a suggestioni culturali presenti nello spirito del tempo), non appare in grado di lenire il cumulo di sofferenze che tormenta la sua vita e deve pertanto indirizzarsi verso una forma di solidarietà con gli altri membri del proprio gruppo. A tale riflessione non era affatto estranea la fiorente letteratura antropologica¹⁰ – in quegli anni la Francia assisteva alla pubblicazione di alcune ricerche etnografiche cruciali (dai lavori di Mauss a quelli di Lévy-Bruhl) – da cui emergeva l'universalità della nozione di varie norme comportamentali osservate dai singoli all'interno di tutti i gruppi umani. Il giurista, pervaso di una visione a tinte relativistiche (che viene sostenuta proprio da alcune riflessioni di carattere etnologico) leggeva così il progresso non nei termini di una sequenza di tappe di costante e incessante avvicinamento a un modello sociale ideale – retaggio di quell'ottimismo fideistico e ideologico nelle «magnifiche sorti e progressive» dell'umanità che era stato sotterrato in maniera irreparabile dalla crisi di fine secolo –, ma quale passaggio verso una società via via più differenziata (e solidale), capace di intensificare i legami reciproci alla base della coesione sociale e di ridurre le affezioni e i patimenti dei suoi membri.

2. UNA NOZIONE “RIVOLUZIONARIA”: L'INTERDIPENDENZA SOCIALE

La crisi della teoria dello Stato e del diritto pubblico alla svolta dei due secoli trova in Duguit, e nella sua scuola, una soluzione che passa per il pieno e dichiarato riconoscimento del tema sociologico – e, in qualche modo, di un'urgenza sociale che pervade l'intellettualità di ascendenza durkheimiana. Una spinta che veniva “da lontano”, e si era nutrita anche di circostanze personali e frequentazioni accademiche dirette, dal momento che nel 1878, proprio alla Facoltà di Lettere a Bordeaux venne istituito il primo corso di «Science sociale» della storia dell'università francese, che venne affidato a Durkheim, con il quale l'allora giovane giurista Duguit stabilì un rapporto di amicizia destinato a durare

qualsiasi essere vivente, per il quale continuare a esistere significa salvaguardare l'equilibrio finale generato dai rapporti tra le singole parti.

10 Al riguardo cfr. il numero monografico: INSTITUTE MICHEL VILLEY, *La théorie de l'État au défi de l'anthropologie*, «Droit & Philosophie», 12/2021, Paris, Dalloz.

nel tempo e a cementarsi anche in virtù dei pomeriggi domenicali di discussione ai quali invitava nella sua bella dimora di rue Labottière 10 alcuni colleghi, tra cui il sociologo. La sua sensibilità culturale (e personale) nei riguardi delle scienze sociali si ispessisce e cresce così vieppiù. E nel secondo semestre del 1891, il giurista dirige un seminario di dottorato consacrato all'«esame dei problemi primari della sociologia generale»¹¹.

Nel pensiero duguitiano si affina la visione della necessità di una totale coincidenza fra la teoria del diritto e l'analisi delle trasformazioni della società. Il giurista interpretò allora le debolezze e difficoltà concettuali della scienza giuridica dei suoi tempi come sintomo dell'arretratezza giunta nei fatti «a scadenza» di tutto un apparato di categorie non più idonee a corrispondere (e rispondere) alle metamorfosi dei fatti sociali. Si iscriveva così nelle correnti della «rivolta contro il formalismo», che nel caso francese si sostanziava principalmente nel giusnaturalismo (e individualismo) illuministico e in molti dei principi della Scuola dell'Esegesi¹². Al debutto del XX secolo, con i due tomi degli *Études de droit public* Duguit intraprendeva la sua missione di ricostruzione della teoria realista del diritto pubblico su fondamenti deliberatamente sociologici, asserendo che «la scienza del diritto è scienza sociale, poiché è la scienza dei fatti sociali nati dalle relazioni tra volontà individuali coscienti; essa è una scienza storica e di osservazione»¹³. La teoria giuridica doveva rimodellarsi sul metodo delle scienze sociali che, nella seconda metà degli anni Venti, nel corso di una lezione all'estero, avrebbe sintetizzato in questa maniera:

Il tempo non mi consente di argomentare queste regole di metodo, mi limito, dunque, ad enunciarle. Sono tre:

1. Osservare i fatti in una maniera impersonale, come si dice oggi oggettiva, e produrre uno sforzo costante per sottrarsi all'influenza dell'eredità, dell'ambiente e dei pregiudizi di ogni genere, nazionali, religiosi o di altra natura.
2. Applicare il ragionamento deduttivo, ma semplicemente alla stregua di uno strumento di scoperta; verificare nei fatti le conclusioni alle quali ha portato la deduzione logica e, qualora le seconde non concordino con i primi, scartare impietosamente l'ipotesi da cui si sono prese le mosse; non tentare mai di sottomettere i fatti alla logica; presto o tardi essi si prendono la loro rivincita e, a quel punto, si arriva talvolta alla catastrofe.
3. Infine, rifiutare tutti i concetti a priori e lasciarli al campo della fede religiosa o alla metafisica. Chiamo concetto qualsiasi idea di una cosa che sfugga all'osservazione diretta dei sensi, e che costituisca conseguentemente una pura entità metafisica. Non si fa veramente della scienza se non eliminando dal suo orizzonte ogni entità di quel genere¹⁴.

11 PINON, *Le positivisme sociologique*, cit., p. 70.

12 C. FARALLI, *Léon Duguit filosofo del diritto*, in DUGUIT, *Le trasformazioni dello Stato*, cit., p. 27.

13 DUGUIT, *Études de droit public*, vol. I, cit. p. 310.

14 L. DUGUIT, *Leçons de droit public général faites à la Faculté de Droit de l'Université égyptienne (pendant les mois de janvier, février et mars 1926)*, in DUGUIT, *Le trasformazioni dello Stato*,

Al cuore del progetto di rifondazione si collocava la categoria di *solidarité sociale*, di cui il diritto veniva trasformato nel «simbolo visibile»¹⁵. La solidarietà sociale veniva contrapposta alla libertà dell'individualismo giuridico¹⁶, che corrispondeva a una mistificazione e presentava connotati metafisici distantissimi dal dato di realtà ed effettuale. Come specificava nel primo tomo degli *Études de droit public*:

La parola solidarietà è un termine di cui oggi si abusa in maniera singolare. Non esiste libro, giornale, riunione, conferenza, discorso solenne nei quali non venga ripetuto più e più volte. Per dirla tutta, è di moda, e serve spesso per coprire il vuoto di idee. Nondimeno, esprime una concezione ad un tempo reale e feconda, ma che è importante precisare. Si è detto che la solidarietà coincideva con la carità cristiana o con la fraternità del motto repubblicano. Niente affatto. La solidarietà è, contemporaneamente, più e meno della carità e della fraternità. La carità e la fraternità costituiscono un dovere morale. La solidarietà è un fatto. [...] La dottrina della solidarietà non comanda, constata che nella realtà gli uomini sono solidali gli uni con gli altri, ovvero hanno bisogni comuni che possono soddisfare soltanto in comune, e hanno attitudini differenti e bisogni diversi che non possono soddisfare se non attraverso uno scambio di mutui servizi. La conseguenza è che se l'uomo vuole vivere, non può farlo che agendo conformemente alla legge della solidarietà¹⁷.

Duguit si premurava di puntualizzare la specificità della sua nozione di solidarietà sociale, con riferimento al suo utilizzo debordante all'interno del discorso pubblico della Francia della Troisième République, nella quale il solidarismo¹⁸ si era diffuso al punto da diventare, in una certa fase, una sorta di «ideologia ufficiale», con figure quali Celestin Bouglé (organico alla scuola durkheimiana, e tra i primi redattori dell'«*Année sociologique*») e Léon Bourgeois, proponendosi quale via intermedia tra liberalismo e socialismo e fra individualismo e collettivismo. Il tragitto teorico duguitiano rientrava quindi appieno all'interno di una determinata temperie culturale coeva nella quale affioravano numerosi orientamenti accomunabili sotto la dizione e la formula del diritto sociale e «collettivistico» (in un'accezione rigorosamente distinta dal dibattito politico dell'epoca). La categoria duguitiana di *solidarité sociale* risultava quindi priva di qualsivoglia punto di contatto con il concetto religioso (e la prassi) di carità e con quello laico – nonché dogma di derivazione rivoluzionaria – di fraternità, come pure, in generale, con la teoria di precetti etici ispirati alle idee di bene e giustizia. Per distinguersi e marcare le differenze

cit. p. 147.

15 PINON, *Le positivisme sociologique*, cit., p. 74.

16 Si veda al proposito: D. ROMAIN, *L'État social, entre solidarité et liberté* in *Solidarité(s): Perspectives Juridiques. Actes de colloques IFR*, a cura di M. Hecquard-Théron, Presse de l'Université de Toulouse Capitole 1, 2009, <https://books.openedition.org/putc/205>.

17 L. DUGUIT, *La solidarietà sociale*, in *Le trasformazioni dello Stato*, cit., pp. 59-60.

18 J. MIÈVRE, *Le solidarisme de Léon Bourgeois*, in «Cahiers de la Méditerranée», 63/2001, pp. 141-155; online: <https://journals.openedition.org/cdlm/17>.

rispetto alla parola solidarietà “inflazionata” e travisata dall’abuso che ne facevano i «politici di provincia»¹⁹, il giurista indirizzava le sue preferenze alla volta dell’espressione «interdipendenza sociale». «Un essere vivente organizzato è un essere che muore. [...] L’uomo soffre e il dolore costituisce la più incontestabile delle realtà»²⁰. Si apre in questi termini la sezione del primo tomo degli *Études* dove viene illustrata la teoria dell’interdipendenza sociale e, in tal modo, fanno irruzione sulla composta e austera scena del diritto francese fino ad allora dominato dal formalismo l’idea della morte e quella della sofferenza. Realtà di fatto, appunto. Duguit si assumeva, dunque, il compito di articolare una scienza giuridica in grado di non estraniarsi dai dati concreti e immediati del vivere, introducendo nel campo del diritto una riflessione dalla tonalità “esistenzialista” intorno alla «condizione umana» precisamente mentre le avanguardie inquiete del pensiero filosofico in vari ambiti convergevano nel trovare nella finitezza l’orizzonte ultimo che connota l’esistenza individuale. Il giurista-filosofo riteneva che gli uomini, consapevoli di nutrire tutti la medesima volontà di vivere, e dotati di un eguale desiderio di soffrire in maniera meno acuta e intensa, approdassero per via naturale e “istintiva” al sentimento di solidarietà. In seguito, avvertendo di condividere più distintamente e specificamente i bisogni di un determinato gruppo, avrebbero sviluppato una solidarietà più marcata e significativa con i suoi componenti. Si assisteva così alla nascita di una prima manifestazione di interdipendenza sociale, legata alla condivisione di pensieri, volontà e bisogni, e alla presa di coscienza della possibilità di poter conseguire il male minore esclusivamente attraverso uno sforzo comune. Si trattava della *solidarité par similitudes*, la «solidarietà per analogia», quella che Durkheim aveva denominato «meccanica». La complessità che contraddistingueva la modernità forniva l’occasione per il sorgere di una seconda forma di solidarietà: quella per «divisione del lavoro» (od «organica», nella classificazione durkheimiana), la quale edifica il legame tra gli uomini sulla differenza di opinioni e aspirazioni anziché sulla loro comunanza. La socializzazione si rafforzava precisamente in virtù della divisione del lavoro, la quale, a sua volta, veniva ampliata e intensificata dall’individualizzazione: così Duguit, sempre immerso nel clima intellettuale dei *milieux* degli scienziati sociali della Terza Repubblica, abbatteva i confini tra l’interesse individuale e quello collettivo. Nella sua opera decostruttiva lo studioso si era dedicato soprattutto alla demolizione di una coppia di fondamenta della concezione dello Stato²¹ scaturita dalla Rivoluzione del 1789 e incarnata nella centralizzazione

19 L. DUGUIT, *Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato*, a cura di L. Bagolini, Firenze, Sansoni, 1950.

20 DUGUIT, *Études de droit public*, vol. I, cit. p. 32.

21 J.-M. TRIGEAUD, *Théorie de l’État et réalisme sociologique dans la pensée de Duguit et Hauriou*, dans *L’État au XXe siècle. Regards sur la pensée juridique et politique du monde occidentale*, dir. par S. Goyard-Fabre, Paris, Vrin, 2004.

del modello napoleonico: la nozione di sovranità e il contrattualismo di matrice giusnaturalista. Due concetti imputati di derivare dall'astrattezza metafisica tipica della cultura illuministica, che attribuiva all'individuo una serie di presunte prerogative giuridiche sotto forma di diritti soggettivi e dotava in via esclusiva lo Stato e i suoi apparati della titolarità del potere sovrano. La "rivoluzione" duguitiana, improntata all'antisoggettivismo, si compiva così per mezzo dell'oggettivismo, del – contraddittorio, secondo alcuni studiosi²² (specialmente non di estrazione giuridica) – ritorno al diritto naturale e della nazione di diritto oggettivo, che andava a disarticolare la polarità dicotomica tra statualità e individuo. Ne derivava un approccio, al contempo, «individualista» e «socialista» dello studioso nei confronti dello Stato: da un lato, il divieto alle istituzioni di intralciare e ostacolare il libero dispiegarsi delle attività dei singoli e, dall'altro, il dovere di tutelarle e un'ampia facoltà di intervento rispetto ai compiti assegnati nell'interesse collettivo. La solidarietà per analogia e quella per divisione del lavoro coesistevano e si accrescevano reciprocamente, secondo gli intendimenti duguitiani. La divisione del lavoro si compiva mediante lo scambio di servizi prodotti da attitudini e predisposizioni differenti, ma nel consesso sociale esistevano altresì soggetti che manifestavano bisogni analoghi o esigenze simili, richiedendo la fabbricazione di beni e l'organizzazione di servizi equivalenti.

3. LE CORPORAZIONI PROFESSIONALI AL CROCEVIA TRA SPONTANEITÀ SOCIALE E REGOLAZIONE PRE-GIURIDICA

L'antistatalista²³ Duguit coglieva in tal modo l'evento per vari versi più incisivo del nuovo secolo e della società industriale che si era definitivamente consolidata, ovvero il «movimento associazionista», termine con il quale identificava la tendenza alla proliferazione e alla moltiplicazione dei gruppi e corpi intermedi e delle corporazioni professionali – e che costituiva uno degli oggetti di indagine prediletti della composita pattuglia di studiosi di inizio Novecento della dottrina dell'istituzione e della *Body Politics*²⁴. Il carattere totalmente inedito di questo sommovimento sociale arriverà infine ad archiviare anche le tesi di quanti valutavano il propagarsi dei raggruppamenti corporativi alla stregua di un puro ritorno, seppure sotto vesti alternative, al prototipo socio-

22 P. RAYNAUD, *Léon Duguit et le droit naturel*, in «Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique», 7/1987, pp. 169-180.

23 E. PISIER-KOUCHNER, *La notion de personne morale dans l'œuvre de Léon Duguit*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 11-12/1982-1983, pp. 667-684.

24 Figure come Frederick William Maitland (al quale si deve l'invenzione e il conio della formula) e Henry Sumner Maine in Gran Bretagna, Duguit e Hauriou in Francia, Santi Romano in Italia, Otto von Gierke e Ferdinand Tönnies in Germania. Sull'argomento: P. POMBENI, *La modernità nella politica. Dallo Stato ai partiti*, in *Logiche e crisi della modernità*, a cura di C. Galli, Bologna, Il Mulino, 1991.

economico del Medioevo. Un'epoca che godeva di cospicuo interesse presso figure come lo storico Fustel de Coulanges, il sociologo Edmond Demolins e il politico e pensatore controrivoluzionario René de La Tour du Pin, e si trovava al centro del dibattito culturale e della “battaglia delle idee”, al punto da indurre certi ad affermare che la sociologia sarebbe sorta assai difficilmente in assenza della moda intellettuale medievista. Sul punto Duguit risultava assai deciso e perentorio: non vi era alcuna possibilità di risurrezione delle corporazioni e delle gilde medievali, la cui funzione si era irreversibilmente esaurita nel corso dell'*Ancien régime*. Il movimento associazionista costituiva, invece, un prodotto del tumultuoso sviluppo economico e produttivo, del «macchinismo industriale» e della crescente diversificazione sociale; e, dunque, agli occhi del giurista identificava il paradigma delle relazioni sociali dell'avvenire anziché un ritorno al passato.

Nelle strutture corporative contemporanee rientravano i «gruppi industriali, commerciali, agricoli, naturalistici, caritatevoli, operai, scientifici, religiosi»²⁵ generati dalle innovative, sebbene ancora nebulose, analogie in via di formazione – un processo che si rivelava ancora agli albori, ma appariva accompagnato da un carattere inarrestabile. Tali raggruppamenti, a giudizio di Duguit, rappresentavano le sedi di maturazione e completamento della personalità dei singoli, fugando le profezie liberali che paventavano il soffocamento dell'individuo risucchiato in seno a queste “macchine collettivistiche”. D'altronde, rimarcava il giurista, non esistono che gli individui, e dunque i gruppi di qualsivoglia natura non dispongono di un'esistenza autonoma rispetto ai loro aderenti, e la personalità giuridica delle corporazioni costituisce appunto una mera finzione. Il «corporativismo moderato e riformista»²⁶ duguitiano – da ascrivere alla medesima matrice “progressista” di quello di Durkheim e dell'*école sociologique* – riponeva le proprie aspettative di regolamentazione nelle autorità professionali, dal momento che le corporazioni sociali apparivano votate a un processo di definizione e strutturazione giuridica (un fenomeno già rilevato a proposito del movimento sindacale), il cui esito finale avrebbe regalato loro una configurazione e dei “lineamenti” necessariamente più precisi. Secondo Duguit, il diritto contemporaneo appariva quindi investito da un vento di novità che spirava fortissimo, un *mouvement social* e una metamorfosi in senso «socialista» (ovvero «realista» e «sociologico») volti a ridisegnare i confini delle società dell'Occidente che si liberavano dal lascito dell'individualismo metafisico senza risultare affatto predestinate, come pretendevano i marxisti o i soreliani e gli esponenti del sindacalismo rivoluzionario, a rifluire nel collettivismo del comunismo bolscevico. Il costituzionalista considerava quale motore propulsivo

25 DUGUIT, *Études de droit public*, vol. I, cit. p. 60.

26 M. BATTINI, *L'ordine della gerarchia. I contributi reazionari e progressisti alla crisi della democrazia in Francia 1789-1914*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995.

dell'evoluzione e della «complessificazione»²⁷ sociale il sindacalismo, osservato non come dottrina o partito, ma quale fatto sociale dirompente e rivoluzionario, da sottoporre a un'analisi scientifica. Una trasformazione che si presentava, al contempo, quale causa ed effetto della decadenza della credenza nella sovranità monistica e della crisi del Leviatano rappresentato dal paradigma dello Stato rivoluzionario artefice della legge Le Chapelier del 1791. Duguit ribadiva a ogni piè sospinto che le associazioni e i gruppi economico-professionali, lungi dal compromettere il legame nazionale, tendevano al contrario a irrobustirlo, dotando la solidarietà all'interno del Paese di ramificazioni e articolazioni più vivaci e salde.

L'uomo moderno si ritrovava proiettato al centro di una rete di connessioni e interrelazioni con i suoi compatrioti e concittadini via via più complessa, dalla quale derivavano una sua «crescita» (egli diventava sempre maggiormente un essere sociale) e un rinvigorimento dei legami che presiedono all'unità e alla coesione di una nazione. L'opera meritoria del sindacalismo risiedeva, pertanto, nell'inquadramento di individui sino ad allora sostanzialmente ridotti alla condizione di monadi, rendendo concretamente possibile il superamento di una società atomistica e polverizzata – eredità dell'annientamento dei *corps intermédiaires* perpetrato dall'assolutismo monarchico prima, e dal centralismo giacobino successivamente – e l'avvento di un'età contraddistinta da vasti raggruppamenti sociali coesi, animati da persone «interdipendenti». Il Duguit in versione «sociologo positivista» ha infatti instancabilmente tratteggiato l'uomo come un animale sociale, vocato alla propria completa realizzazione e “fioritura” soltanto dopo essere stato calato in una condizione veramente collettiva e comunitaria. I sindacati si offrivano come “macchine moltiplicatrici” delle esperienze individuali, indicando al costituzionalista una serie di ardite comparazioni, le quali risentivano di una delle principali suggestioni di matrice irrazionalistica che percorrevano il dibattito culturale *fin de siècle*, cambiandone però il segno. Ossia un tentativo di delineare la fisionomia del «superuomo»²⁸, rifuggendo dall'accezione nietzscheana per andare invece nella direzione dell'acquisizione della consapevolezza di vivere pienamente la propria dimensione sociale.

Nelle rappresentanze professionali Duguit ravvisava così una delle pietre angolari del suo edificio costituzionale e del rinnovamento della teoria giuridica, sotto il segno del positivismo sociologico, che sfociava in uno Stato di diritto modernizzato, capace di misurarsi con l'energia “primordiale” (o “barbarica”, come avrebbe voluto Georges Sorel) del sindacalismo e del *mouvement social* da cui era sospinto. La concezione regalistica e giacobina dello Stato potenza aveva

27 É. TRAVERS, *Complexification sociale et effacement de la souveraine chez Léon Duguit*, in «Revue française d'histoire des idées politiques», 49, 1/2019, pp. 191-221.

28 A. BARBERA, *Dalla rivoluzione alla Costituzione sociale*, in «Reset», 61/2000, pp. 88-89.

fatto il suo tempo, e andava esaurendosi a beneficio dalla visione economicistica che si stava imponendo presso i settori più avvertiti dell'opinione pubblica e delle stesse classi dirigenti. Come ha scritto Bernardo Sordi, era stato proprio Duguit «[...] forte di un'intensa frequentazione con il solidarismo di Émile Durkheim, a spingere lo sguardo del giurista ben all'interno del *mouvement social*, disegnando la cornice di teoria generale al grande dibattito tra *puissance* e *service* [...]»²⁹. Così, la sua nozione di *service public* insieme alla connotazione sociologica dell'idea di interdipendenza sociale sono andate ad alimentare in maniera significativa le radici di quello che sarà l'*État providence*, in Francia e nel resto d'Europa.

29 B. SORDI, *Dall'attività sociale ai pubblici servizi: alle radici ottocentesche dello Stato sociale* *notion de personne morale dans l'œuvre de Léon Duguit*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», tomo I, 46/2017, pp. 175-198.

